



TRIBUNALE DI PISTOIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice Delegati, dottori Nicoletta Curci e Sergio Garofalo, tenuto conto delle criticità emerse con riferimento all'esercizio del potere di sospensiva della vendita previsto dall'art.107, comma quarto, L.F. ed affidato alla valutazione discrezionale del curatore;

evidenziato, in premessa, che l'esercizio del potere di sospensiva di cui all'art.107 l.f. deve ritenersi precluso in caso di vendita senza incanto con modalità telematica asincrona, effettuata in pedissequa applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile ed in adesione alla circolare emessa dall'Ufficio Fallimentare il 15.1.2018; in detta ipotesi, infatti, il curatore agisce in veste di delegato *ex art. 591 bis c.p.c.* (come novellato dal D.L. 83/2015 convertito con modificazioni nella legge 132/2015) ovvero in vece del giudice delegato sicché solo l'esito della gara di cui all'art.573 c.p.c. (ovvero della deliberazione sull'unica offerta *ex art.572 c.p.c.*) consacra l'individuazione del soggetto aggiudicatario (inteso in senso tecnico), titolare di un diritto al trasferimento del bene subordinato unicamente al versamento del saldo prezzo nel termine perentorio (offerto o di legge);

rilevato che:

- l'art.107 L.F. non prevede un termine entro cui le eventuali offerte migliorative del 10% possono essere presentate;
- il predetto termine non può essere desunto dal disposto dell'art.108, primo comma, L.F., essendo quest'ultimo viziato da un evidente difetto di coordinamento normativo (richiamando il quarto comma in luogo del corretto quinto comma dell'art.107 L.F.) e, in ogni caso, riguardando il potere di sospensiva affidato, in via esclusiva, al giudice delegato ed esercitabile nella ricorrenza dei presupposti di legge anche dopo l'aggiudicazione (intesa vuoi in senso tecnico, *ex artt. 572 e 573 c.p.c.*, vuoi quale individuazione del futuro acquirente, all'esito di una regolare procedura competitiva variamente forgiata dal curatore);

- integra opinione largamente condivisa nella giurisprudenza di merito che il curatore consumi il precitato potere attraverso il deposito in cancelleria della informativa al g.d. ed al comitato dei creditori (ove costituito) circa gli esiti delle procedure e della relativa documentazione, deposito previsto dal quinto comma del citato art.107 L.F.;
- allorquando la vendita non sia stata espletata nelle forme della esecuzione forzata individuale disciplinata dal codice di rito, tanto l'espressione "esiti delle procedure" quanto la dizione "relativa documentazione" si profilano di incerta interpretazione e, comunque, prive di accezioni univoche;

ritenuto che il deposito del solo verbale della procedura di apertura delle buste ed eventuale gara degli offerenti, anche ove tempestivamente effettuato dal curatore (lo stesso giorno o qualche giorno dopo), pur rispondendo ad un encomiabile dovere d'informativa nei confronti degli organi della procedura, non possa essere inteso come definitivamente preclusivo della formulazione di offerte migliorative e, quindi, del correlato potere di sospensiva devoluto al curatore, posto che, così opinando, si addiverrebbe alla disapplicazione, in concreto, della previsione di cui al citato quarto comma dell'art.107 l.f., pur sempre finalizzata al conseguimento del miglior prezzo possibile dei beni appresi all'attivo fallimentare, ad esclusivo vantaggio della massa dei creditori;

reputato pertanto che, qualsivoglia procedura d'individuazione dell'acquirente dei beni appresi all'attivo fallimentare - diversa da quella procedimentalizzata ex artt.569 e ss. c.p.c. - possa ritenersi conclusa soltanto attraverso il deposito in cancelleria da parte del curatore di una nota informativa chiara ed esplicita sul punto, oltre che corredata dell'avviso di vendita, della documentazione dimostrativa della pubblicità effettuata, delle offerte di acquisto formulate da tutti gli interessati e di quanto utile a supportare l'identificazione del miglior offerente, definitivamente legittimato all'acquisto; solo questo deposito, congelando il potere di sospensiva del curatore, determinerà la decorrenza del termine di 10 giorni per la presentazione al giudice delegato di una istanza ex art.108 l.f.

reputato pertanto opportuno che in sede di pubblicazione dell'avviso di vendita con procedura competitiva e, ancor prima, in sede di predisposizione del programma di liquidazione, il curatore individui un termine ultimo di formulazione delle offerte migliorative in tal modo definendo l'orizzonte temporale di riapertura della gara e, quindi, colmando la lacuna normativa di cui sopra, a beneficio della platea di tutti i possibili interessati; tale elemento informativo garantirà altresì all'aggiudicatario "provvisorio" di previamente conoscere i tempi di stabilizzazione della propria individuazione quale acquirente;

DISPONGONO

che il curatori fallimentari:

- a) già in sede di predisposizione del programma di liquidazione o, comunque, in sede di pubblicazione dell'avviso di vendita con procedura competitiva, da espletarsi con modalità diverse da quelle della esecuzione forzata individuale disciplinata dal codice di rito, individuino un termine ultimo di formulazione delle offerte migliorative suscettibili di essere deliberate ai fini dell'esercizio del potere discrezionale di sospensiva ex art.107, quarto comma, L.F.;
- b) espletata la procedura competitiva e decorso il termine di cui all'avviso, depositino in cancelleria **una nota informativa** circa gli esiti della procedura, corredata dell'avviso di vendita, della documentazione dimostrativa della pubblicità effettuata, delle offerte di acquisto formulate da tutti gli interessati e di quanto utile a supportare l'identificazione del miglior offerente, definitivamente legittimato all'acquisto;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente circolare a tutti i curatori.

Pistoia, 01/10/2018

I Giudici Delegati
Dott.ssa Nicoletta Curci
Dott. Sergio Garofalo